TESTO UNICO LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI REGI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI IN ROMA

Art. 16

Art. 17, 2° comma, R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619; art. 2 R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2272

Restano ferme le nomine del medico primario radiologo, con funzioni di vice direttore e del chirurgo primario, in relazione al disposto dell'art. 2 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2272, nonche' quelle degli aiuti e degli assistenti, fatte a norma dello stesso articolo.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1932, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la costituzione ed il funzionamento dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri in Roma
Estremi	Regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-costituzione-ed-il-funzionamento-dei-regi-istituti/art-16-art-17-2-comma-r-decreto-29-luglio-1926-n-1619-art-2-r-decreto-12

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it